PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

6.3.2006 PE 370.204v02-00

EMENDAMENTI 1-12

Progetto di parere **(PE 360.352v01-00)**
di Johannes Blokland
Relazioni transatlantiche
(COM(2005)0196 – 2005/2056(INI))

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 1
Paragrafo 1

1. ricorda che, per quanto riguarda la libera circolazione delle persone (ovvero l'esenzione dal visto per i viaggiatori), 10 Stati membri hanno invocato una clausola di reciprocità perché i loro cittadini sono tenuti a richiedere un visto; esorta urgentemente a portare avanti il dialogo UE-USA ***improntato maggiormente*** al fine di risolvere tale problema per gli Stati membri cui non si applica il Programma di esenzione dal visto;

Or. en

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 2
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. ricordando la loro fedeltà ai principi di libertà, democrazia e rispetto per i diritti umani e le libertà civili nonché il ruolo dello Stato di diritto, chiede agli Stati Uniti di rispettare quei principi e di collaborare con l'UE, conformemente agli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune, per sviluppare e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, rispettare i diritti umani e le libertà civili, preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale e promuovere la cooperazione internazionale;

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 3
Paragrafo 2

2. invita gli Stati Uniti a prendere in considerazione gli sviluppi giuridici nell'Unione europea al momento di elaborare le proprie leggi e politiche; ricorda che, ad esempio, la politica dei visti ***per brevi soggiorni*** è ora principalmente di competenza comunitaria; richiama l'attenzione degli Stati Uniti sulla petizione n. 413/2005, in cui si chiede che la legislazione statunitense sull'immigrazione sia interpretata in modo tale da tenere conto degli sviluppi giuridici nell'Unione europea, cosicché l'esercizio di un'attività lavorativa in un qualunque Stato membro rientri nell'ambito del "requisito del soggiorno minimo nel proprio paese d'origine", indispensabile ai fini dell'ottenimento del visto J-1;

Or. en

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 4
Paragrafo 2

2. invita gli Stati Uniti a prendere in considerazione gli sviluppi giuridici nell'Unione europea al momento di elaborare le proprie leggi e politiche; ***ricorda che il settore dei visti costituisce ormai una competenza comunitaria e che quindi l'interlocutore privilegiato degli Stati Uniti in materia deve essere la Commissione e non i diversi consolati degli Stati membri, cosa che non sembra abbia tenuto conto la presente redazione del punto 5.1 del programma di lavoro comune UE-US del novembre 2005; che in altri termini la scelta di un ambito negoziale bilaterale non è conforme alla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione; che quindi sarebbe utile attirare l'attenzione dei nostri partner sul rispetto che si deve dare alle norme specifiche di negoziazione allorché queste ultime si inseriscono nei settori di competenza derivanti dal primo pilastro;*** richiama l'attenzione degli Stati Uniti sulla petizione n. 413/2005, in cui si chiede che la legislazione statunitense sull'immigrazione sia interpretata in modo tale da tenere conto degli sviluppi giuridici nell'Unione europea, cosicché l'esercizio di un'attività lavorativa in un qualunque Stato membro rientri nell'ambito del "requisito del soggiorno minimo nel proprio paese d'origine", indispensabile ai fini dell'ottenimento del visto J-1;

Or. fr

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 5
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. sottolinea la necessità di riformulare la politica dei visti degli Stati Uniti per recepire l'attuale situazione sociopolitica dell'Unione europea con i nuovi dieci Stati membri che hanno diritto al mercato unico e la costante evoluzione sull'attuazione del sistema Schengen, per cui i motivi di un diverso trattamento stanno divenendo irrilevanti;

Or. pl

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 6
Paragrafo 4

4. ritiene che l'iniziativa detta della "Persona fidata" ("Trusted Person") abbia carattere volontario; osserva tuttavia che essa potrebbe creare difficoltà per l'Unione europea in materia di protezione dei dati, in particolare per i cittadini che si recano negli Stati Uniti per lavoro o per turismo; ***considera inoltre che la costituzione di uno schedario delle persone aventi un "accesso facilitato" al territorio comunitario o a quello degli Stati Uniti comporta di contro il rischio di un ostacolo alla libera circolazione delle persone, il che sembra problematico rispetto ai diritti degli altri cittadini che non possiedono questa forma di statuto privilegiato il cui rilascio sarebbe, molto probabilmente, relativamente limitato;***

Or. fr

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 7
Paragrafo 5

5. rileva la necessità di una maggiore cooperazione in merito all'iniziativa per la sicurezza delle frontiere, in modo da elaborare un'iniziativa specifica di polizia volta a favorire la creazione di reti tra gli organi preposti alla sicurezza delle frontiere, agevolare la messa in comune e l'applicazione concreta di tecniche efficaci di securizzazione delle frontiere nonché la messa in comune delle informazioni ***(soppressione)***, valorizzare l'esperienza acquisita, e fornire risultati misurabili in termini di riduzione della contraffazione mediante azioni di polizia;

Or. fr

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 8
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. chiede agli Stati Uniti di elaborare procedure efficaci che consentano alle persone di contestare la loro inclusione nell'elenco dei sospettati di terrorismo elaborata dagli Stati Uniti, vedere cancellati i propri nomi dall'elenco allorché sia stata dimostrata la loro innocenza e garantire che coloro che hanno cognome identico (o simile) a persone figuranti nell'elenco non debbano avere conseguenze negative;

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 9
Paragrafo 10

10. sollecita una cooperazione operativa***, su base paritetica e reciproca,*** in materia di lotta contro il terrorismo (in particolare per quanto concerne l'elaborazione di liste comuni di persone da sorvegliare), la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti e la corruzione, così come in materia di scambio di dati sul DNA via Interpol e di politica relativa alla cibersicurezza e alla cibercriminalità, comprese le questioni concernenti l'importanza della cooperazione tra il governo e l'industria, la protezione delle infrastrutture contenenti dati critici, l'uso di Internet da parte di terroristi, il furto di identità, la ricevibilità delle prove elettroniche e la lotta contro la pedopornografia in rete.

Or. nl

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 10
Paragrafo 10

10. sollecita una cooperazione operativa in materia di lotta contro il terrorismo (in particolare per quanto concerne l'elaborazione di liste comuni di persone da sorvegliare), la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti e la corruzione, così come in materia di scambio di dati sul DNA via ***Europol*** e di politica relativa alla cibersicurezza e alla cibercriminalità, comprese le questioni concernenti l'importanza della cooperazione tra il governo e l'industria, la protezione delle infrastrutture contenenti dati critici, l'uso di Internet da parte di terroristi, il furto di identità, la ricevibilità delle prove elettroniche e la lotta contro la pedopornografia in rete.

Or. fr

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 11
Paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. ricorda tuttavia che qualsiasi cooperazione fra l'UE e gli Stati Uniti deve sempre essere effettuata nel pieno rispetto dei diritti umani, ivi compreso il diritto ad un equo processo e che, prima di estradare chiunque negli Stati Uniti, occorre avere garanzie da parte degli Stati Uniti che la persona non sarà soggetta alla pena di morte;

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 12
Paragrafo 10 ter (nuovo)

10 ter. chiede ai partner transatlantici di rispettare il principio di reciprocità nella cooperazione giudiziaria e di polizia.

Or. en